

Fascicolo n.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo dì _____ () del mese di _____, tra le parti:

D.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e TPL in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari dell'Ente;

E

Sig. _____, nato a _____ () il __/__/____, non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di legale rappresentante, della Impresa Viola Chef srl, con sede legale in Prato (PO), Viale della Repubblica. 179 (C.F./P.I. 02249210978, N° REA PO-516345).

Premesso che :

- * Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 19/12/2013 il Consiglio Provinciale ha adottato il Regolamento per la concessione di locali e spazi bar e/o distribuzione automatica di generi alimentari all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Firenze e la Città Metropolitana applica, nelle more dell'approvazione dei propri, i regolamenti adottati dalla Provincia di Firenze cui è subentrata dal 01/01/2015;
- * Con atto n. 10919/4.l.p del 03/11/2017 il Dirigente scolastico Prof. Luca Stefani dell'Istituto Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze, ai

sensi dell'art. 5 del sopracitato Regolamento, ha indetto procedura di evidenza pubblica di selezione del concessionario per il servizio di Bar interno;

- * Con atto n. 12487/4.l.p del 19/12/2017 il Dirigente scolastico Prof. Luca Stefani ha approvato la graduatoria definitiva, esonerando la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità in ordine alla scelta del concessionario, compreso il possesso dei requisiti di legge da parte di quest'ultimo;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione alla Impresa Viola Chef srl (di seguito Società concessionaria), che in persona della _____ come sopra qualificato accetta, gli spazi dell'Istituto Salvemini-Duca d'Aosta indicati nelle planimetrie allegate al presente atto e costituente parte integrante sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3 - Destinazione I locali oggetto del presente atto, sono destinati all'installazione di un Bar/Punto di ristoro all'interno dell'Istituto da parte della Impresa Viola Chef srl. Il bar potrà essere utilizzato dagli studenti, dal personale direttivo, docente e ATA, dai partecipanti a convegni e corsi organizzati dall'Istituto, dai partecipanti a concorsi, dai commissari d'esame o di concorso, dai genitori degli studenti.

ARTICOLO 4 – Durata La presente Concessione avrà decorrenza dalla data della stipula al 28/02/2021, considerandosi cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta che si intende data ed accettata sin d'ora per gli effetti del C.C.

ARTICOLO 5 - Stato e conduzione dei locali La Società concessionaria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente atto e di averli trovati adatti al proprio uso. La Società concessionaria dovrà conservare i locali in perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento

degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. All'atto della riconsegna, peraltro, la Società concessionaria dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati. Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dichiara di essere stato messo a conoscenza, da parte dell'Istituto Scolastico, delle note informative per i lavoratori esterni che operano all'interno dei locali dell'Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie di emergenza;

ARTICOLO 6 - Lavori e modifiche ai locali Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

ARTICOLO 7 - Canone Il canone annuo della presente concessione è stabilito pari ad € 6.000,00. La Società concessionaria si obbliga a corrispondere alla Città Metropolitana in rate trimestrali anticipate, pari a € 1.500,00, da pagarsi entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno. Il pagamento della prima rata del canone e il versamento della cauzione, pari ad una rata trimestrale del canone, devono essere effettuati entro e non oltre la data di consegna dei locali, in occasione della quale deve esibire apposita ricevuta di pagamento.

ARTICOLO 8 - Utenze e consumi Gli oneri derivanti dalle utenze per la fornitura idrica e riscaldamento sono a carico della Società concessionaria, la quale si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze una quota annua forfetaria pari a € 698,00. L'importo da corrispondere a titolo di rimborso dovrà essere corrisposto in rate trimestrali, pari a € 174,50, nelle modalità stabilite dall'art. 7. Per quanto riguarda l'energia elettrica a servizio del Bar, è presente un contatore a defalco. I consumi saranno letti

alla consegna degli spazi, e poi ogni anno fino al termine del contratto (28/02/2021) e le richieste di rimborso saranno inoltrate al Concessionario dalla Città Metropolitana successivamente alle letture.

ARTICOLO 9 – Morosità In caso di morosità della Società Concessionaria, l'Amministrazione concedente si rivarrà sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 7. Esaurite tali risorse, nel caso in cui permanga una morosità pari a due rate, anche non consecutive nella stessa annualità, la Città Metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 11.

ARTICOLO 10 – Responsabilità La Società concessionaria esonera espressamente la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali oggetto del presente atto. Il Concessionario dichiara di aver stipulato con la Società Assicuratrice Italiana Assicurazioni una polizza (n. 2018/30/6185464) per la responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00;

ARTICOLO 11 – Recesso, Revoca e Risoluzione La Società concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso alla Società concessionaria di almeno 6 mesi.

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Istituto Scolastico.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso di un'annualità, così come il mutamento di destinazione d'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione

dei locali/degli spazi e l'avvio delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute e di sfratto.

ARTICOLO 12 - Restituzione dei locali Nei casi di cui all'art. 11 e nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell'Ente, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza.

ARTICOLO 13 - Spese e registrazione Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume, ad eccezione dell'imposta di registro € 402,00 (2%) che sarà a carico di entrambe le parti in ugual misura. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico. L'imposta di bollo, a carico della Società Concessionaria, è assolta mediante contrassegno telematico apposto su copia cartacea del contratto conservato presso la Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 14 - Tutela dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esatto adempimento contrattuale e dell'assolvimento di eventuali disposti legislativi inerenti la concessione.

ARTICOLO 15 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 16 – Effetti Resta a carico della Società Concessionaria inadempiente ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del contratto che non potrà avanzare alcuna richiesta di danni all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 17 – Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Il presente atto composto da numero diciassette (17) articoli scritti su sei (6) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.